



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 15 Dicembre 1993

N. 685 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riapprovazione legge regionale "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari"

L'anno millenovecento novantatre il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Cosimo Convertino

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Marcello Strazzeri

Consiglieri Segretari i sigg. sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ALBANO Domenico	✓		26) INTRONA Onofrio	✓	
2) ANGIULI Vito	✓		27) LIA Cesare		✓
3) ANNESE Mario	✓		28) MACRI' Camillo	✓	
4) APRILE Leonardo	✓		29) MARROCCOLI Tommaso		✓
5) ARMENISE Nicola	✓		30) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
6) BALDUCCI Enrico	✓		31) MARZO Corradino		✓
7) BELARDI Raffaele	✓		32) MASSAFRA Isabella	✓	
8) BELLOMO Michele	✓		33) MASTRANGELO Giovanni	✓	
9) BRUNO Antonio	✓		34) MINISCHETTI Luigi	✓	
10) CARROZZO Gaetano	✓		35) OCCHIOFINO Nicola	✓	
11) COLANGELO Sabino	✓		36) PAOLUCCI Roberto		✓
12) COLOGNO Michele	✓		37) PIZZICOLI Michele	✓	
13) CONVERTINO Cosimo	✓		38) POTI' Vittorio	✓	
14) COPERTINO Giovanni	✓		39) PUGLIESE Girolamo	✓	
15) DE CRISTOFARO Mario	✓		40) SABATO Giovanni	✓	
16) DE LUCIA Francesco	✓		41) SAVINO Vito	✓	
17) DI CAGNO Nicola	✓		42) SILVESTRI Antonio	✓	
18) DI GIOIA Pasquale	✓		43) STANO Giulio	✓	
19) DIPIETRANGELO Carmine	✓		44) STRAZZERI Marcello	✓	
20) FERLICCHIA Luigi	✓		45) TAGLIENTE Nicola		✓
21) FESTINANTE Luigi	✓		46) TARQUINIO Lucio	✓	
22) FITTO Raffaele	✓		47) TATARELLA Salvatore	✓	
23) FUSILLO Nicola	✓		48) TEDESCO Alberto	✓	
24) GIANGROSSI Luigi	✓		49) TONDO Antonio	✓	
25) GODELLI Silvia	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento in discussione è la riapprovazione della legge regionale Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari, a seguito dei rilievi formulati dal Governo della Repubblica in sede di rinvio della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.9.93, con delibera n.360.

Da la parola al relatore, cons. Aprile, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne da lettura. (Stante la temporanea assenza di entrambi i Consiglieri Segretari, le relative funzioni sono svolte, a norma di Regolamento, dal Cons. Tondo).

- O M I S S I S -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso. Egli precisa che, trattandosi di "riapprovazione", è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 57 dello Statuto della Regione Puglia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Ucita e fatta propria la relazione alla legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- All'unanimità, con 27 voti favorevoli (è assente dall'Aula il Gruppo MSI), espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Tonio Tondo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari".

Il Consiglio regionale ha riapprovato
la seguente legge:

ART. 1
(Oggetto)

1. La Regione Puglia assicura ai Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, il personale ed i mezzi necessari per il loro funzionamento.

(Riapprovato all'unanimità con 27 voti favorevoli, è assente dall'Aula il gruppo MSI).

ART. 2
(Sede e Servizi)

1. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata in relazione alla sua consistenza numerica.

2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari; provvede, altresì, alle spese per l'installazione degli impianti telefonici ed ai relativi canoni nonché a quelle per le conversazioni telefoniche nei limiti fissati dal successivo art. 5.

3. Le macchine d'ufficio, i mobili e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

4. In caso di nomina di altro Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

(Riapprovato all'unanimità con 27 voti favorevoli, è assente dall'Aula il Gruppo MSI).



ART. 3
(Dotazione organica)

1. Ciascun Gruppo consiliare si serve di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri:
 - a) due dipendenti per ciascun Gruppo costituito a norma degli artt. 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, qualunque sia la costituzione numerica;
 - b) unità aggiuntive in proporzione di tre ogni cinque o frazioni di almeno due Consiglieri appartenenti al Gruppo.
2. Il personale di cui al comma precedente, distaccato dalla struttura di appartenenza, é assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente.
3. Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabile dell'Ufficio a uno dei dipendenti assegnati a norma del 1° comma.
4. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti che disciplinano la presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.
5. Non é consentita l'assunzione e l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, da parte dei Gruppi consiliari, di personale estraneo all'Amministrazione regionale.

(Riapprovato all'unanimità con 27 voti favorevoli, é assente dall'Aula il Gruppo MSI).

ART. 4
(Procedure per l'assegnazione del personale)

1. Il personale di cui al precedente articolo é richiesto nominativamente dal Presidente di ciascun Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede con propria deliberazione, ove trattasi di personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale.
2. Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta regionale, il provvedimento di assegnazione é disposto dall'Assessore al Personale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.



3. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, dal Gruppo proponente, l'assenso del dipendente.

4. Il personale assegnato ai Gruppi consiliari é distaccato dalla struttura di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso la stessa alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando l'eventuale incarico ricoperto.

5. Al personale ed al responsabile sono riconosciuti il trattamento e le indennità, ove ne abbiano titolo, di cui alle leggi regionali che disciplinano il trattamento del personale.

(Riapprovato all'unanimità con 27 voti favorevoli, é assente dall'Aula il Gruppo MSI).

ART. 5
(Contributi)

1. Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale:

a) una quota di:

- L. 1.500.000 ai Gruppi comprendenti un consigliere;
- L. 2.500.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
- L. 3.900.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri;

b) una quota fissa di L. 325.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;

c) per le spese relative all'aggiornamento culturale e scientifico:

- L. 250.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;
- L. 1.000.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
- L. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove Consiglieri;

d) per le spese telefoniche una quota annua fissa di L. 2.500.000 per ciascun Gruppo ed una quota annua di L. 2.500.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo.

2. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.

(Riapprovato all'unanimità con 27 voti favorevoli, é assente dall'Aula il Gruppo MSI).



ART. 6
(Utilizzazione dei contributi)

1. I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi ed in particolare per le spese postali, di cancelleria, tipografiche e di trasporto; l'aggiornamento culturale e scientifico; visite di istruzione, iniziative di studio, informazione e consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attività funzionale collegata ai lavori del Consiglio.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto delle spese sostenute per categorie ed una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.

(Riapprovato all'unanimità con 27 voti favorevoli, è assente dall'Aula il Gruppo MSI).

ART. 7
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

- la L.R. 5 settembre 1972, n. 11;
- la L.R. 17 agosto 1974, n. 26;
- la L.R. 28 maggio 1975, n. 45 - art. 1, art. 2, 2° e 3° comma;
- la L.R. 30 agosto 1979, n. 60 - art. 5;
- la L.R. 14 aprile 1985, n. 18;
- la L.R. 30 dicembre 1987, n. 35;
- la L.R. 15 marzo 1990, n. 7.

(Riapprovato all'unanimità con 27 voti favorevoli, è assente dall'Aula il Gruppo MSI).

ART. 8
(Norma Finanziaria)

1. Al maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il periodo ottobre-dicembre 1993 in L. 35.000.000, si fa fronte apportando al bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa:



Consiglio Regionale
della Puglia

64

Maggiore Spesa

Cap. 0001100 "Spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari - L.R. n. 11 del 5 settembre 1972; L.R.n. 26 del 17.8.74; L.R. n. 45 del 28.5.75 e successive modificazioni ed integrazioni" L. 35.000.000

Minore Spesa

Cap. 0001060 "Spese varie d'Ufficio. Legge 6 dicembre 1973, n. 853" L. 35.000.000

2. Per gli esercizi futuri si provvederà con le apposite leggi di bilancio.

(Riapprovato all'unanimità con 27 voti favorevoli, è assente dall'Aula il Gruppo MSI).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Antonio Tondo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)